



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modalità di accesso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

VISTO l'articolo 7, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente una dotazione finanziaria di due milioni di euro a decorrere dal 2020, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

RITENUTO di tener conto di tutte le attività svolte entro il 31 dicembre 2020, fermo restando il termine di rendicontazione previsto dal presente decreto, al fine di sostenere il settore della Rievocazione storica anche a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione di COVID-19;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

(Finalità dell'intervento finanziario e soggetti ammissibili)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 7, commi 9 e 10 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Nei limiti della dotazione finanziaria annuale del Fondo nazionale per la rievocazione storica, sono finanziati i progetti di qualità realizzati da Enti pubblici territoriali, da Istituzioni culturali, da Associazioni di rievocazione storica iscritte in appositi albi tenuti da enti pubblici territoriali ovvero operative da almeno cinque anni aventi come fine statutario



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica.

3. Per i richiedenti diversi dagli Enti pubblici territoriali, il legale rappresentante e gli amministratori, e laddove esistente il responsabile tecnico della gestione del progetto di rievocazione storica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

I predetti requisiti soggettivi sono comprovati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà da parte dei soggetti interessati.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata per l'annualità 2020, pena l'esclusione, entro le ore 16 del 31 luglio 2020 utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili *on-line*, dalla Direzione generale Spettacolo, sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica *on-line*.

2. A decorrere dal 2021 la domanda di contributo annuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 1, entro le ore 16 del 31 gennaio dell'anno per cui è richiesto il contributo.

3. La domanda di contributo annuale firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata - unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo - dai seguenti documenti:

- a) un progetto storico-culturale di attività, idoneo ad illustrare dettagliatamente le iniziative di rievocazione che si intendono realizzare secondo le finalità del presente decreto;
- b) un preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto presentato con specifica esposizione del deficit;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- c) nel caso di Istituzioni culturali o di Associazioni di rievocazione storica, di cui all'articolo 1, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo proponente.

4. Il progetto deve essere realizzato entro l'anno in cui è richiesto il contributo, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dal presente decreto.

Art. 3

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La concessione del contributo è disposta dal Direttore generale Spettacolo sulla base di un parere reso da una Commissione di valutazione in relazione ai progetti presentati annualmente.

2. La Commissione nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro, tra cui il presidente, e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. I componenti sono scelti tra docenti universitari, ivi compresi i docenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), o esperti altamente qualificati in materia o critici delle medesime materie e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

- a) di non avere in corso procedimenti penali;
- b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.

I componenti della Commissione durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

4. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

6. La Commissione predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 60 – massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto:

- a) della qualità culturale del progetto presentato (max 35 punti);
- b) della valorizzazione del patrimonio culturale (max 25 punti);
- c) delle ricadute sul territorio anche in termini turistici (max 20 punti);
- d) della sostenibilità economica del progetto (max 20 punti).

7. La domanda di contributo si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora il progetto presentato dall'organismo proponente non consegua un minimo di punti 60.

8. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento. Il contributo non può comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall'organismo beneficiario.

Art. 4

(Erogazione del contributo)

1. Il progetto non dovrà riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. L'erogazione del contributo è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo, entro le ore 16 del 13 novembre dell'anno di riferimento per il quale è stato chiesto il contributo, di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.

3. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, fermi restando gli obblighi di rendicontazione nei termini di cui ai commi precedenti, i costi imputabili alle attività svolte entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. I costi ammissibili individuati dall'Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile *on-line* ai fini della presentazione della domanda di contributo per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica.

4. Al fine di sostenere il settore considerato dal presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, per l'anno 2020 sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per la realizzazione su piattaforme on line degli eventi proposti; i costi sostenuti per il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione; i costi sostenuti per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio connesso alle rievocazioni storiche realizzate; i costi sostenuti per attività di prova e formazione; i costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili al



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi che hanno realizzato attività, quali costumi, bandiere, strumenti musicali; i costi sostenuti per la valorizzazione degli archivi (storie/partiture/repertori) e per la digitalizzazione e successiva divulgazione degli eventi; i costi sostenuti per l'acquisto di dotazioni informatiche e la realizzazione di mostre virtuali su apposite piattaforme on line.

5. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art. 5

(Riduzioni e revoche)

1. In sede di riscontro del rendiconto finanziario consuntivo inviato dall'organismo beneficiario del contributo, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, sarà finanziato a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.
2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 giugno 2020

IL MINISTRO